

Accordo Quadro per la Regione Marche del Settore Autotrasporto Merci

In data 29 Ottobre 2008

Tra

Confartigianato Imprese Marche rappresentata da Gilberto Gasparoni Responsabile Regionale Autotrasporto e da Marco Pantaleoni Responsabile regionale per le Politiche del Lavoro;

CNA Marche rappresentata da Valter Recchia Responsabile Dipartimento Sindacale e Ermanno Santini Responsabile Regionale Trasporti Infrastrutture

e

FILT CGIL Marche rappresentata da Maurizio Amadori

FIT CISL Marche rappresentata da Massimo Talenti

UILT UIL Marche rappresentata da Giorgio Andreani

Premesso

1. La comune volontà delle Parti di realizzare concretamente quanto disposto dalla normativa di legge e contrattuale;
2. Che il D.lgs. n.234/2007, che attua la direttiva comunitaria 2002/15 in materia di orario di lavoro del personale viaggiante nel settore autotrasporto, regola la nuova disciplina sull'orario di lavoro dei conducenti ed è in vigore dal 1° gennaio 2008;
3. Che con l'accordo 3 aprile 2008 le parti sociali hanno provveduto a riformulare gli articoli 11 e 11 bis del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni relativi all'orario di lavoro per il personale viaggiante impiegato in mansioni sia continue che discontinue, riconoscendo alle Organizzazioni datoriali ed alle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio la possibilità di stipulare, accordi al fine di derogare al limite medio delle 48 ore lavorative in ambito settimanale;
4. Che le parti, anche al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e di armonizzare la disciplina del rapporto di lavoro con i regolamenti e le nuove normative comunitarie e nazionali e con il Codice della strada nonché alla luce del D.lgs. n. 234/2007, intendono cogliere tale possibilità, con la stipula di accordi collettivi di carattere provinciale e/o aziendale, che contengano la eventuale forfetizzazione degli straordinari e/o dei trattamenti economici di trasferta, la sterilizzazione dei tempi di attesa al carico/scarico,

nonché la eventuale estensione della durata media e massima della settimana lavorativa e la verifica della attività di carattere continuo o discontinuo.

5. Che l'accordo quadro regionale determina le linee guida utili alla definizione degli accordi provinciali differenziati per dimensione di impresa nella seguente modalità:
 - a) ACCORDO PLURIAZIENDALE per le aziende fino ad otto dipendenti autisti;
 - b) ACCORDO AZIENDALE per le aziende con oltre 8 dipendenti autisti;
6. Per la definizione degli accordi pluriaziendali, e di riferimento per quelli aziendali si dovranno tenere conto delle seguenti linee guida:

Gli accordi pluriaziendali dovranno definire e contenere:

- a) la eventuale estensione della durata media e massima della settimana lavorativa definita per tipologia merceologica e di attività;
- b) i parametri ed i valori delle eventuali forfetizzazioni;
- c) il rinvio ad eventuali e appositi accordi aziendali per:
 - accertare la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal CCNL;
 - le modalità per la sottoscrizione della clausola di decadenza prevista dall'art. 11 comma 9 del CCNL.

Gli accordi aziendali (aziende con oltre 8 dip. autisti) dovranno contenere

- a) i parametri ed i valori delle forfetizzazioni;
 - b) la eventuale estensione della durata media e massima della settimana lavorativa definita per tipologia merceologica e di attività;
 - c) la eventuale sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal CCNL;
 - d) le modalità per la sottoscrizione per adesione dei singoli dipendenti e della clausola di decadenza prevista dall'art. 11 comma del CCNL;
 - e) eventuali altri parametri di attività e le conseguenti corresponsioni economiche
 - f) l'acquisizione di eventuali regolamenti interni, condivisi dalle parti sociali
7. Che in applicazione del vigente C.C.N.L., per le eventuali forfetizzazioni, vengono istituite fasce predeterminate di prestazioni orarie settimanali a cui corrispondono trattamenti economici certi sia di straordinario che di trasferta secondo il modello proposto all' allegato A) del presente accordo, di cui e' parte integrante.

Si conviene che:

- a) le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- b) si possa convocare, su iniziativa di una delle Parti e con un preavviso di almeno 10

giorni, le Parti firmatarie del presente Accordo, presso la Segreteria provinciale di una delle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo quadro, per la sottoscrizione di un Accordo Sindacale pluriaziendale e/o Aziendale attivabile solo per le imprese artigiane e PMI, regolarmente associate alle Associazioni firmatarie del presente Accordo ed operanti nel settore;

- c) che gli accordi pluriaziendali dovranno essere determinati per macrotipologie di attività individuate in Trasporti Internazionali, Nazionale e Trasporti di merci pericolose e nocive (settore petrolifero, chimico e GPL);
- d) c
che nella definizione degli accordi pluriaziendali dovranno essere indicate le aziende ed il numero dei lavoratori a cui si applica l'accordo;
- e) l'accordo sottoscritto dovrà contenere gli elementi individuati dalle linee guida di cui all'allegato A (anche utilizzando il modello previsto nell'allegato B);
- f) di ritenere applicabile il contenuto dell'Accordo Sindacale Aziendale o Pluriaziendale, previa adesione, anche al personale che, assunto nell'arco di vigenza di tale Accordo, operi nelle analoghe condizioni di inquadramento contrattuale e di regime lavorativo;
- g) che gli accordi aziendali e territoriali dovranno essere depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n° 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge;
- h) di impegnare le Parti a dare puntuale rispondenza alle convocazioni;
- i) qualora intervenissero modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di trasporto effettuato, all'inquadramento contrattuale del personale dipendente ovvero alle caratteristiche del rapporto lavorativo originariamente in essere e dichiarati dall'impresa, tali da inficiare le caratteristiche essenziali della tipologia di lavoro discontinuo, la stessa sarà tenuta ad applicare automaticamente il regime di orario di lavoro continuo, così come previsto contrattualmente. Inoltre si impegnano ad incontrarsi qualora, nell'arco di vigenza del presente Accordo Quadro Regionale, dovessero modificarsi condizioni e/o presupposti normativi o contrattuali in base ai quali lo stesso è stato stipulato, al fine di apportare le opportune modifiche;
- j) che sia gli accordi pluriaziendali che aziendali avranno validità di quattro anni;
- k) che gli accordi quadro conclusi a livello provinciale e/o aziendali dovranno contenere anche le modalità di sottoscrizione degli accordi per adesione da parte dei lavoratori, così come da allegato 1) al modello di verbale di

accordo (allegato B), con la contestuale consegna di copia dell'accordo al lavoratore, le cui modalità verranno definite in sede territoriale o aziendale;

- l) c
che le parti nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro Regionale per l'Autotrasporto Merci convengono sulla opportunità di attivare, a breve, il tavolo regionale per il rinnovo del CCRL, di cui il presente Accordo ne diventerà parte integrante;
- m) c
che la forfetizzazione delle prestazioni straordinarie e della trasferta settimanali dovranno essere effettuate secondo le linee guida riportate nell'allegato A) con eventuale utilizzo del verbale di accordo previsto nell'allegato B).

Confartigianato Imprese Marche

CNA Marche

FILT CGIL

FIT CISL

UIL Trasporti

**LINEE GUIDA PER GLI ACCORDI PER LA FORFETTIZZAZIONE DELLE
PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DELLA TRASFERTA**

Regole comuni

1. Per il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis del vigente CCNL Autotrasporto merci e logistica è tempo di lavoro quello dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto così come determinati dalla direttiva 2002/15 e dal dec leg. 234/07 , quali a titolo esemplificativo , la guida del veicolo, il carico e lo scarico dello stesso, la pulizia e la manutenzione tecnica del mezzo e più in generale ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico, o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, nonché i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la probabile durata.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro e retribuiti con la sola indennità di trasferta:

- ⇒ i periodi di interruzione della guida riferendosi ai 45 minuti di pausa dalla guida obbligatori (art. 7, Regolamento CEE n. 561/2006);
- ⇒ i riposi intermedi (art. 5, D. Lgs, n. 234/2007), tra i quali i tempi per la consumazione dei pasti (un'ora per le trasferte fino a 15 ore e 2 ore per quelle di durata superiore);
- ⇒ i periodi di riposo degli apprendisti (art. 6, D.Lgs, n. 234/2007);
- ⇒ i periodi di attesa per divieto della circolazione;
- ⇒ i tempi in cui il lavoratore è lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa con la facoltà di allontanarsi dal proprio veicolo essendo manlevato della responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.

Il solo trattamento di trasferta viene riconosciuto anche per:

- ⇒ i tempi di disponibilità nei quali il lavoratore mobile deve rimanere a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate per l'inizio o la ripresa della guida, ovvero per eseguire altri lavori, pur non dovendo restare sul posto di lavoro;
 - ⇒ i periodi trascorsi in viaggio (per treno, nave, aereo o altro) per l'esecuzione del servizio affidato al lavoratore ed i tempi di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti. I tempi di cui al presente punto vengono retribuiti in ragione del 50% per la parte eccedente il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario;
 - ⇒ le altre casistiche previste dal CCNL e dalla normativa vigente;
2. In applicazione dell'art. 11 e 11 bis del vigente C.C.N.L. in merito agli orari di lavoro del personale viaggiante, vengono istituite fasce predeterminate di prestazioni orarie settimanali a cui corrispondono trattamenti economici certi sia di straordinario che di trasferta giornaliera.
 3. Gli accordi pluriaziendali o aziendali hanno validità quadriennale, fermo restando che, trascorsi almeno 12 mesi dalla loro sottoscrizione, una delle Parti firmatarie né richieda la verifica.

FORFETTIZZAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO E DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DI TRASFERTA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE DI CUI ALL'ART.11 BIS DEL CCNL

- L'orario di lavoro per il personale viaggiante in mansioni discontinue, qualora ne venisse accertata la sussistenza secondo criteri oggettivi, si articola su 47 ore settimanali, per il personale viaggiante discontinuo, la durata media dell'orario settimanale non può superare le 58 ore; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore non supera il limite di 58 ore settimanali.
- Le ore lavorative prestate dal lavoratore dalle ore 13.00 del sabato alle ore 24 della domenica, nonché quelle svolte nei giorni festivi verranno maggiorate delle percentuali previste dal contesto normativo di riferimento.
- Le parti garantiscono agli autisti impiegati in mansioni discontinue nelle fasce orarie sotto specificate una quantità minima - per ogni fascia - di retribuzione in

conto straordinario ed un trattamento economico di trasferta valutato in relazione alle diverse esigenze logistiche che la durata complessiva della prestazione determina;

- Ai fini dell'attribuzione della fascia settimanale per impegno lavorativo si intende l'attività del conducente dal momento del suo arrivo sul posto di lavoro in cui è comandato a presentarsi fino al momento in cui l'autista è messo in libertà dal servizio, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al precedente punto 1 al netto di quanto stabilito dallo stesso punto;
- Ad ogni giornata di prestazione svolta nelle singole fasce, corrisponderà un'indennità a titolo di straordinario forfetizzato nelle misure convenute a livello provinciale e/o aziendale;
- In caso di variabilità della prestazione l'accordo aziendale deve prevedere una clausola di passaggio da una fascia all'altra immediatamente superiore, fermo restando il riconoscimento dello straordinario per le ore eccedenti il massimo previsto dalla fascia superiore temporaneamente applicata;
- Agli autisti il trattamento economico delle trasferte verrà incrementato, rispetto ai valori previsti dal C.C.N.L. con gli importi convenuti a livello provinciale e/o aziendale. L'indennità di straordinario forfetizzato nonché il trattamento economico di trasferta verrà corrisposto per i giorni di effettiva prestazione lavorativa.
- Il trattamento che ne scaturisce, valido per le aziende sino ad 8 autisti e di riferimento per quelle con oltre 8 autisti, sarà concordato tenuto conto della tabella che segue:

	Prestazioni settimanali	Straordinario forfetizzato	incremento indennità trasferta contrattuale
1 fascia	fino a 53 ore	€	€
2 fascia	da 54 a 58 ore	€	€
3 fascia	oltre 59 ore	€	€

➤ **PERIODI DI ATTESA PER CARICO E SCARICO**

Al fine di individuare i periodi di attesa al carico e scarico della merce per la loro esclusione dal computo dell'orario di lavoro, le parti concordano di utilizzare uno dei seguenti criteri, da riportare all'interno dei singoli accordi aziendali:

- i periodi di attesa al carico e allo scarico della merce sono comunicati preventivamente al lavoratore, a cura dell'azienda, in modo che il lavoratore sia per

questo libero di allontanarsi dal mezzo;

- l'azienda può convenire di lasciare al lavoratore la possibilità di reperire, appena arrivato al posto di carico o scarico, la durata dei tempi di attesa in cui il lavoratore è lasciato libero di allontanarsi dal mezzo, con l'obbligo del lavoratore di comunicarli all'azienda.
- in caso sia possibile, vista la tipologia del lavoro e la sua organizzazione, determinare una quota media predefinita di ore settimanali da non considerare prestazione lavorativa, tale quantitativo dovrà essere riportato nell'accordo aziendale, e tale quantificazione assolverà l'obbligo di comunicazione dei tempi di attesa da parte del datore di lavoro fino a concorrenza. L'esame delle caratteristiche attuali del trasporto locale, consente alle parti di individuare un minimo o un massimo di 12 ore settimanali che mediamente vengono impiegate per operazioni di carico e scarico.

FORFETTIZZAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO E DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DI TRASFERTA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE DI CUI ALL'ART. 11 DEL CCNL

- Ferme restando la durata dell'orario settimanale (39 ore) e la durata media (48 ore), la durata massima della settimana lavorativa del personale viaggiante di cui all'art. 11 del CCNL. può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
- Il trattamento che ne scaturisce, valido per le aziende sino ad 8 autisti e di riferimento per quelle con oltre 8 autisti, sarà concordato tenuto conto della tabella che segue:

	Prestazioni settimanali	Straordinario forfettizzato	indennità trasferta
1 fascia	fino a 45 ore		
2 fascia	da 46 a 51 ore		
3 fascia	oltre 51 ore		

- Gli importi della forfettizzazione, non vanno considerati al fine del T.F.R., tredicesima, quattordicesima, ferie, Rol, permessi, festività, ritiro patente, sospensione per mancanza di lavoro, malattia, infortunio ed ogni altro istituto diretto ed indiretto di origine legale e/o contrattuale.

ALLEGATO B

Modello di VERBALE di ACCORDO

In data _____

omissis

PREMESSO

- a) CHE il D.lgs. 234/2007 ha disciplinato l'orario di lavoro del personale viaggiante recependo alcune Direttive europee;
- b) CHE l'Accordo del 3 aprile 2008, sottoscritto dalle parti sociali, ha modificato il contenuto degli artt. 11 e 11 bis del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 29 gennaio 2005 ed ha attribuito alle Associazioni imprenditoriali ed alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, la possibilità di stipulare degli accordi collettivi territoriali e degli accordi aziendali, per una più specifica regolamentazione degli orari di lavoro e per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e dello straordinario, nonché le modalità per la definizione dei tempi di attesa al carico e scarico;
- c) CHE in data 29 Ottobre 2008 è stato siglato l'Accordo Quadro Regionale Autotrasporto Merci per la Regione Marche;
- d) CHE, tale Accordo individua i parametri temporali di forfettizzazione e rinvia, nei casi previsti dalle normative vigenti, ad una contrattazione aziendale tra l'impresa e le R.S.U. o le R.S.A. o, in loro mancanza, le Organizzazioni Sindacali, anche disgiuntamente;
- e) CHE le parti hanno effettuato una verifica congiunta sull'effettiva organizzazione del lavoro del personale viaggiante della/e ditta/e medesima, dalla quale è risultato che i conducenti sono chiamati, prevalentemente, a svolgere attività di guida per il trasporto di merci in viaggi extraurbani secondo modalità che comportano l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, riposo o di inattività;
- f) CHE l'azienda/le aziende dichiara/dichiarano di occupare un numero totale di dipendenti pari a ___ unità, di cui n. ___ autisti con qualifica di 3° Livello Super, n. ___ impiegati e n. ___ operai;

g) CHE l'azienda/le aziende dichiara/dichiarano di effettuare la seguente tipologia di trasporti:

h) CHE l'azienda/le aziende dichiara/dichiarano di appartenere al settore _____ per il quale sono previste deroghe particolari;

i) CHE le premesse sono parte integrante del presente accordo;

si concorda quanto segue

1. ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE PER IL PERSONALE VIAGGIANTE

A seguito della verifica effettuata congiuntamente sulla effettiva organizzazione del lavoro, si concorda che i lavoratori operano su tre fasce di presenza al lavoro, in una delle condizioni di cui alle seguenti lettere a) o b) e delle disposizioni di legge da detti articoli richiamate;

- a. la durata dell'orario settimanale è fissata in 39 ore; la durata massima della settimana lavorativa è estesa a 60 ore solo se, su un periodo di 4 mesi, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali;
- b. la durata dell'orario settimanale è fissata in 47 ore; la durata massima della settimana lavorativa, è estesa a 61 ore solo se, su un periodo di 6 mesi, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.

2. FASCIA ORARIA SETTIMANALE

Le parti, in relazione alla organizzazione del lavoro esistente in azienda ed alle prestazioni richieste ai conducenti convergono sulla seguente articolazione di orario giornaliero, a cui corrispondono quote giornaliere di straordinario forfettizzato e di incremento dell'indennità di trasferta.

Tabella A

Fasce di impegno	Prestazioni settimanali	Straordinario forfettizzato	incremento indennità trasferta contrattuale
1 fascia	fino a 45 ore	€	€
2 fascia	da 46 a 51 ore	€	€
3 fascia	oltre 51 ore	€	€

Tabella B

Fasce di impegno	Prestazioni settimanali	Straordinario forfetizzato	incremento indennità trasferta contrattuale
1 fascia	fino a 53 ore	€	€
2 fascia	da 54 a 58 ore	€	€
3 fascia	oltre 59 ore	€	€

3. PERIODI DI ATTESA PER CARICO E SCARICO MERCE

Al fine dell'esclusione dal computo dell'orario di lavoro dei periodi di attesa per carico e scarico merce, viene individuato il seguente criterio:

- a. l'azienda ne da comunicazione preventiva al lavoratore, anche a mezzo SMS, in modo che il lavoratore sia libero di allontanarsi dal mezzo;
- b. l'azienda conviene di lasciare al lavoratore l'onere di reperire, appena arrivato al posto di carico o scarico, la durata dei tempi di attesa ed a comunicarla tempestivamente all'azienda. In questo modo il lavoratore è libero di allontanarsi dal mezzo;
- c. la tipologia e l'organizzazione del lavoro aziendale, consentono di predeterminare la seguente quota media di ore settimanali di attesa per carico e scarico merce:

TIPOLOGIA	ORE SETTIMANALI
A	
B	
C	
D	

Tali quote medie settimanali dovranno essere indicate nelle sottoscrizioni individuali per adesione. Esse assolvono all'obbligo di comunicazione dei tempi di attesa da parte dell'azienda, fino a concorrenza.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO

Fermo restando che le ore di lavoro prestate nelle giornate di sabato e nei giorni festivi saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL, al lordo dei riposi intermedi, la determinazione della fascia avviene secondo i seguenti criteri :

- a. ai fini del calcolo della durata media del lavoro settimanale il periodo di 6 mesi da prendersi a riferimento decorre dal 01/01 e dal 01/7 di ogni anno (si precisa che il semestre rimane fisso anche in caso di assenze che comportano la conservazione del

posto di lavoro come ad esempio: malattia, ferie, infortunio). Per i lavoratori assunti durante il semestre, il periodo di riferimento per il calcolo del limite medio dell'orario di lavoro terminerà. Per gli assunti nel primo semestre al 30/6 e per gli assunti nel secondo semestre al 31/12 di ogni anno; ad ogni lavoratore verrà attribuita settimanalmente, a consuntivo, la fascia di appartenenza;

- b. ai fini dell'attribuzione della fascia settimanale è da considerarsi durata dell'impegno lavorativo giornaliero il tempo che intercorre dal momento in cui il lavoratore prende servizio presso l'abituale sede di lavoro al momento del rientro nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al precedente punto , al netto dei commi del medesimo punto ;
- c. per il personale che pernotti fuori sede, la durata dell'impegno lavorativo è da rilevarsi dal cronotachigrafo e cessa al rientro presso la sede dell'Azienda, considerando anche il tempo di riposo. Il calcolo della fascia avviene considerando la durata dell'impegno lavorativo in termini settimanali al netto di quanto stabilito nel precedente punto comma e . La determinazione della fascia settimanale definirà le quote di fascia giornaliera da moltiplicarsi per i giorni lavorati nella predetta settimana.

5. MODIFICHE O VARIAZIONI

L'azienda si impegna a comunicare alle OO.SS. eventuali modifiche relative all'orario settimanale, che comportino la decadenza del presente accordo. In tal caso le parti si dovranno incontrare quanto prima per la ridefinizione della nuova fascia oraria settimanale e delle conseguenti quote giornaliere di straordinario forfettizzato e di incremento dell'indennità di trasferta.

6. CLAUSOLA DI DECADENZA

Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti.

7. TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI

A integrazione della indennità di trasferta sono previste le seguenti indennità:

€ _____ giornaliera di indennità per _____.

€ _____ giornaliera di indennità per _____.

€ _____ giornaliera di indennità per controllo e collaborazione al carico e scarico.

8. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente accordo ha validità aziendale per il personale viaggiante inquadrato nel 3° livello super, sia per quelli in forza, sia per coloro che verranno assunti di seguito, ai quali verrà data copia del presente accordo per la sua sottoscrizione a titolo di accettazione.

9. SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE PER ADESIONE

Ogni dipendente dovrà sottoscrivere l'adesione alle norme compilando il modulo di cui all'allegato 1 del presente accordo collettivo.

10. VALIDITA'

Il Presente accordo ha validità quadriennale salvo che, trascorsi almeno 12 mesi dalla sua sottoscrizione, una delle parti firmatarie né richieda la verifica.

11. DEPOSITO

Il presente accordo verrà depositato a cura della Associazione di categoria, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di _____ e presso i vari Istituti previdenziali

_____li, _____

p. Azienda

p. le OO.SS.

p. Associazione

Allegato1

SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE PER ADESIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE

Il sottoscritto....., residente a, Via N. ,
dipendente dell'azienda.....Via n. ,
assistito dalle OO. SS. nella persona di
preso atto che in data è stato firmato, tra l'azienda e le Organizzazioni Sindacali,
l'accordo aziendale stipulato ai sensi e per gli effetti , dell'Accordo collettivo provinciale del
_____;

CHE la fascia oraria settimanale attribuita dall'azienda al sottoscritto è la seguente:

fascia oraria sett.le fino a numero ore	quota giornaliera di straord. forfettizzato	quota giornaliera incr. indennità di trasferta

CHE, ai fini dell'esclusione dei periodi di attesa per carico e scarico della merce (art.),
l'azienda ha optato per il seguente criterio:

- l'azienda nè da comunicazione preventiva al lavoratore, in modo che il lavoratore sia libero di allontanarsi dal mezzo;
- l'azienda conviene di lasciare al lavoratore l'onere di reperire, appena arrivato al posto di carico o scarico, la durata dei tempi di attesa e comunicarla tempestivamente all'azienda, in questo modo il lavoratore è libero di allontanarsi dal mezzo;
- la tipologia e l'organizzazione del lavoro aziendale, consente di predeterminare una quota media di n. ore settimanali di attesa per carico e scarico merce (corrispondente alla tipologia);

CHE l'azienda riconosce al sottoscritto le seguenti indennità aggiuntive:

- € _____ giornaliera di indennità per _____
- € _____ giornaliera di indennità per controllo e collaborazione al carico e scarico

CHE tale accordo aziendale, tra le altre norme, ha disciplinato l'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante (art.) e la clausola di decadenza (art.),

dichiara

- di ricevere copia dell'Accordo aziendale di cui in premessa;
- di aderire e approvare esplicitamente il contenuto di tale accordo;

il lavoratore

oo.ss

Data e luogo